



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



CANI E LUOGHI PUBBLICI: ISTRUZIONI PER L'USO.

Ecco cosa c'è da sapere quando portiamo Fido a spasso.

di **Federica Greco**
IUS/17 - DIRITTO PENALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Mercoledì 18 Marzo 2015

Per porre un freno ai frequenti episodi di **incidenti** che hanno come protagonisti i cani, nel 2013 il Ministero della Salute ha emanato l'ordinanza numero 209 recante disposizioni sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Con la Gazzetta a portata di "mouse", esaminiamo la normativa in oggetto con le dovute precisazioni.

All'art. 1 si stabilisce che: "Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso".

E a seguire all'art. 2: "Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo."

Il proprietario di un cane è, dunque, **responsabile**, sia civilmente che penalmente, per il proprio cane e ne risponde direttamente per eventuali lesioni da esso provocate. Ciò posto, prima di affidare Fido a qualcuno, è necessario accertarsi delle sue capacità, dato che se "ne assume la responsabilità per il relativo periodo". In definitiva quali sono i comportamenti che il proprietario del cane deve porre in essere per prevenire "danni o lesioni a persone, animali o cose"?

Ci viene in soccorso il successivo art. 3 che detta nello specifico **le precauzioni che devono essere operate per una corretta e responsabile passeggiata**: "Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) **utilizzare sempre il guinzaglio** a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) **portare con sè una museruola**, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo **informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche** nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un **comportamento adeguato** alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive".

Proseguendo la lettura, arriviamo all'ampio e dibattuto art. 4, recante disposizioni circa il raccoglimento delle feci che, nello specifico, afferma:

“E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano **raccoglierne le feci** e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse”.

A tal proposito curioso è il riferimento ad una **recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 7082/2015)** che ha disposto in materia sancendo che i proprietari degli animali devono ridurre al minimo il rischio che il proprio cane possa “lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri d’affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati”, attraverso mezzi idonei.

Nel caso in esame il padrone di un cane è stato accusato di “**imbrattamento**” in quanto il suo cane è stato ritenuto “colpevole” di **aver fatto la pipì sulla facciata** di un antico palazzo gentilizio fiorentino. Il padrone non è stato condannato poiché aveva prontamente lavato il muro con una bottiglietta d’acqua, escludendo così il dolo che caratterizza il **reato ex art. 639, comma 2, c.p.** La Cassazione si è, poi, preoccupata di circoscrivere ulteriormente i doveri dei proprietari, definendo precisi obblighi.

Infatti, secondo la Suprema Corte, il proprietario di un cane deve:

prestare **attenta vigilanza** sui comportamenti dell’animale limitarne la libertà di movimento attraverso l’**uso del guinzaglio**; cercare di **farlo desistere** dall’azione (nei limiti delle sue possibilità); quando ciò non è stato possibile **deve riparare al danno** lavando con una bottiglietta d’acqua la zona interessata. Se non osservate queste disposizioni, il proprietario del cane potrà essere accusato di “sciatteria o imperizia nella conduzione dell’animale”.

Gli artt. 5 e 6 recano disposizioni circa il dovere dei proprietari di cane di prendere parte a **corsi di formazione** (a proprio carico) specie nell’ipotesi di razze di cani “che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica”.

E, infine, riportiamo l’art. 7:

“A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

L'art. 7, sulla scia dei due articoli precedenti, dispone la presenza di corsi di formazioni che si rendono **obbligatorî** per i proprietari di cani che si sono resi **protagonisti di episodi di morsicatura, aggressione o sulla basi di fattori di rischio**.

La normativa dispone anche **divieti specifici**: bandite tutte le attività che esaltano l'aggressività dei cani e la vendita di cani che hanno subito interventi chirurgici non autorizzati (ad es. taglio della coda, delle orecchie) operazioni rientranti a pieno titolo nel reato di **maltrattamento di animali** (artt. 544 ter e 727 del c.p.).

Sono previste **restrizioni per la detenzione** di cani a persone sottoposte a misure di prevenzione e che abbiano subito condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio con pena superiore a due anni ed anche ai minori di anni 18 ritenuti inabili per infermità di mente. Vigono **deroghe** per i cani delle forze armate, di polizia, protezione civile e dei vigili del fuoco nonché per i cani addestrati a favore delle persone diversamente abili e quelli posti a conduzioni delle greggi.
